

(Glossario di P.Tomas Tyn, OP)

APOSTASIA

Costituisce un peccato opposto alla fede in quanto consiste nell'abbandonare la fede abbracciata in precedenza. Nel senso più vasto della parola l'apostasia significa un allontanamento da Dio (*retrocessionem quandam a Deo*). Ciò può verificarsi in modi diversi e gradualmente differenziati a seconda della profondità dei legami che congiungono l'uomo con Dio e che con l'apostasia vengono spezzati. Infatti, a Dio si aderisce anzitutto con la fede, poi tramite l'osservanza dei suoi comandamenti, infine per mezzo di impegni assunti al di là di ciò che strettamente è dovuto come sono quelli connessi con lo stato clericale o religioso. Tolto di mezzo un legame più stretto e quindi posteriore nell'ordine suddetto, rimangono i legami più larghi e perciò anteriori nello stesso ordine, mentre se anche l'adesione più basilare (e meno perfetta) viene meno, è assurdo pensare che possa ancora esserci quella più intensa, più fine e perciò più perfetta. Vi è dunque *l'apostasia dall'Ordine religioso o dallo stato clericale* che commette chi si allontana dai suoi impegni particolari ai quali egli si è obbligato dinnanzi a Dio. Similmente è *apostata dall'ubbidienza* dovuta a Dio la mente che si ribella ai suoi precetti. Con tutto ciò rimane ancora l'attaccamento fondamentale a Dio che si realizza sul piano della fede. Così, *l'apostasia dalla fede* costituisce l'allontanamento più completo da Dio e quindi il grado ultimo e più grave dell'apostasia. Parlando in assoluto (*simpliciter*) si dice apostasia l'abbandono della fede in Dio (*apostasia perfidiae*) e in questo significato più proprio l'apostasia appartiene al peccato dell'infedeltà (incredulità) (II-II, 12, 1 c.).

Psicologicamente e moralmente l'apostasia è strettamente legata alla superbia. Se si intende per apostasia l'avversione dal bene eterno (*aversio ab incommutabili bono*) che è condizione generale di ogni peccato, è ovvio che l'apostasia costituisce l'inizio della superbia quanto all'avversione da Dio, perché per il fatto che l'uomo non vuole sottomettersi a Dio egli desidera disordinatamente la sua propria eccellenza nelle cose temporali. Ma anche l'apostasia strettamente detta si può considerare come inizio della superbia in quanto ne è la prima specie. Infatti, la superbia implica il fatto che non ci si voglia sottomettere a nessun superiore e in particolare a Dio. E da tale insubordinazione rispetto a Dio (apostasia) segue il disordine nella indebita affermazione di sé nelle altre specie della superbia (I-II, 84, 2, 2m).

L'apostasia non si distingue specificamente dal peccato dell'incredulità (*infidelitas*), perché le specie si desumono non dagli inizi, ma dai termini dei movimenti e l'apostasia termina appunto all'incredulità coincidendo così nella sua specie con essa. Si tratta piuttosto, nel caso dell'apostasia, di una circostanza aggravante il peccato dell'incredulità perché è meno grave rifiutare la fede che uno mai conosceva piuttosto che abbandonarla dopo averla conosciuta e abbracciata (cf. II-II, 12, 1, 3m) e S.Tommaso cita a tal riguardo, molto opportunamente, la S.Scrittura: "Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo precetto che era stato loro dato." (2 Pt 2, 21).

Il peccato di apostasia non solo è grave, ma, dato che la fede costituisce il primo e più basilare passo dell'uomo verso Dio, indubbiamente essa costituisce un peccato più fondamentale e radicale che maggiormente allontana da Dio e disordina l'uomo. Senza la fede nessuno può piacere a Dio (cf. Eb 11, 1.6), sicché, tolta di mezzo la fede, nulla di utile alla vita eterna rimane ancora nell'uomo. E dato che la fede è vita dell'anima in quanto il giusto vive di essa (cf. Rm 1, 17), tolta la vita della giustizia data per fede, appare un certo disordine in tutte le facoltà dell'uomo, in particolare nella volontà che tende ostinatamente al male, dimodoché bene si dice dell'apostata che "in ogni tempo suscita liti" (Prov 6, 14 Vulg.) in quanto, allontanatosi dalla fede, egli vorrebbe separare da Dio anche altri uomini (cf. II-II, 12, 1, 2m).

Un articolo a parte (II-II, 12, 2) è riservato alle conseguenze giuridiche dell'apostasia per quanto concerne i diritti dei sovrani apostati sui sudditi fedeli. Nel *sed contra* si fa ricorso ad uno statuto di S. Gregorio VII (cf. *GRATIANUS, Decretum*, P.III, causa 15, q.6, can.4: *Nos sanctorum*;

ed Richter-Friedberg, t.I, p.756) il quale si riserva il diritto di sciogliere dal dovere di ubbidienza i sudditi di superiori scomunicati ed è fin troppo ovvio che sia gli eretici che gli apostati incorrono nella scomunica separandosi dalla Chiesa che è anzitutto una comunità di credenti.

Nel *corpus articuli* S.Tommaso insiste su un principio che gli sta molto a cuore e che è di notevolissima attualità - si potrebbe chiamare “principio di una naturale laicità della vita sociale e politica”. Infatti, “l’infedeltà in se stessa non ripugna all’esercizio di autorità (*dominium*) perché l’autorità è stata introdotta dal diritto delle genti che è diritto umano, mentre la distinzione tra fedeli ed infedeli si basa sul diritto divino il quale non toglie di mezzo il diritto umano” (II-II, 12, 2 c.). Ma la laicità che constata l’origine naturale, precedente la rivelazione e la grazia, della società e del suo ordine, non deve degenerare nel laicismo negatore della validità di quell’ispirazione cristiana che dovrebbe animare gli istituti sociali naturali per riportarli alla stessa integrità del loro bene naturale ottenibile solo tramite l’opera risanatrice della grazia. Ecco perché un superiore può perdere i suoi diritti per una sentenza giudiziaria (di diritto positivo) per molti tipi di peccato, ma anche, e specialmente, per la colpa dell’infedeltà. La Chiesa però non punisce l’infedeltà di chi mai ha conosciuto la fede attenendosi alla dottrina esposta da S.Paolo in 1 Co 5, 12: “Spetta forse a me giudicare quelli di fuori ?” Ma superiori che hanno abbracciata la fede cattolica e se ne sono allontanati, che perciò sono apostati *sensu stricto*, possono essere puniti tramite una sentenza della Chiesa. Ed è conveniente che siano privati del diritto di esercitare la loro autorità sui sudditi, perché altrimenti la fede di essi potrebbe subire dei danni ingenti. La verità di questa affermazione è storicamente abbondantemente illustrata dai disordini provocati dal principio “*cuius regio eius religio*” emerso dalla lotta con i protestanti - lodevole, ma purtroppo inefficace il tentativo di S.Pio V di sciogliere i sudditi britannici dal dovere di sottomissione ad una sovrana caduta in manifesta eresia e arrogantesi le prerogative di un capo della chiesa nazionale.

San Tommaso addirittura lega la perdita dei diritti di sovranità alla semplice scomunica del loro detentore: “Appena uno *viene* denunciato come scomunicato a causa dell’apostasia dalla fede, per questo stesso fatto (*ipso facto*) i suoi sudditi sono prosciolti dal suo dominio e dal giuramento di fedeltà che essi gli dovevano” (ib.).

La Chiesa ha da sempre il diritto di indurre i sovrani temporali al rispetto della fede, ma non sempre ne fa uso, soprattutto là dove il suo influsso temporale è poco consolidato. In tal caso si tollera il male minore per evitare danni più gravi. Così la Chiesa “tollerava che i fedeli ubbidissero a Giuliano Apostata in quelle cose che non erano in contrasto con la fede, affinché si evitasse un pericolo maggiore per la fede stessa”(II-II, 12, 2, 1m).

P. Tomas M. Tyn O.P.